REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

REGOLAMENTO DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI COMUNALI AI SENSI DELLA LEGGE N° 241/1990

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 123 in data 30.10.1990

Art. 1 Destinatari dei contributi

I contributi comunali vengono erogati annualmente a:

- 1) Persone giuridiche che svolgano attività senza fine di lucro quali attività locali socialmente rilevanti per la collettività, di promozione nell'ambito sportivo, culturale, sociale, religioso, turistico e ricreativo;
- 2) Persone fisiche a scopo socio-assistenzali solo su istanza delle competenti USSL, previa dettagliata relazione dell'assistente sociale;
- 3) Enti sovracomunali cui il Comune aderisce: contributi in questo caso erogati con criteri e modalità previsti dai rispettivi regolamenti;

Art. 2 Modalità per le richieste

Per ottenere i suddetti contributi i destinatari di cui al punto 1) di cui all'art. 1 dovranno presentare domanda al Comune con allegato il programma di attività e stima delle entrate e delle spese per l'anno successivo entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 3 Entità dei contributi

I contributi vengono erogati secondo le disponibilità di bilancio con i seguenti criteri di carattere generale:

Il 70% della cifra globalmente disponibile a bilancio delle attività e/o persone locali, il 20% di tale cifra alle realtà extralocali, il 10% per casi di straordinaria importanza di interesse locale.

Art. 4 Modalità di erogazione

La Giunta Municipale assegna i suddetti contributi entro il 30 giugno dell'anno a cui i contributi stessi si riferiscono tenendo conto dell'attività svolta dai richiedenti di cui al punto 1) dell'art. 1 nel precedente anno, e del bilancio consuntivo sottoscritto dai Revisori o dal Presidente o dal Segretario.

Art. 5 Norme transitorie

Per i contributi 1991 il termine di presentazione della domanda è prorogato al 31/12/1990, mentre per quelli relativi al corrente anno (1990) le domande dovranno essere presentate entro il 30.11.1990 e la Giunta Municipale, con i criteri e le modalità del presente regolamento provvederà entro il 31.12.1990.

Modifiche al regolamento dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi comunali ai sensi della legge n. 241/90

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 in data 16.04.1999

Sono stati aggiunti i seguenti articoli:

Art. 6 Contributi e vantaggi economici per interventi a tutela di interessi diffusi

Per interesse diffuso si intende, ai fini della concessione di contributi e vantaggi economici di cui al presente regolamento, l'interesse comune agli appartenenti alla collettività insediata in un determinato ambiente. Il perseguimento del predetto interesse deve andare a vantaggio della collettività stessa.

Gli appartenenti alla collettività si considerano titolari di un interesse diffuso quando, anche di fatto, l'associazione, il comitato o ente che gestisce a qualunque titolo opere di urbanizzazione frazionali (acquedotti, fognature, strade, lavatoi, centri ricreativi, impianti sportivi e strutture assimilabili etc.) rappresenta la collettività stessa, sia essa costituita da frazioni o gruppi di case.

Art. 7 Concessione del contributo e rendiconto

Quando l'interesse diffuso perseguito a livello di frazione o di gruppo di case riguarda l'esecuzione di lavori relativi alle strutture di cui sopra la concessione di contributi o vantaggi economici avviene sulla base di preventivi di spesa, relativi alle opere, che verranno allegati alla domanda.

Il Comune, in base al riconosciuto interesse diffuso che la richiesta persegue, secondo le disponibilità di bilancio, partecipa alla spesa direttamente sostenuta dai soggetti di cui all'articolo 6 corrispondendo un contributo non superiore al 60% della stessa oppure mediante l'acquisto del materiale necessario per l'esecuzione dell'intervento per un importo comunque non superiore alla predetta percentuale.

Entro 2 mesi dalla conclusione dei lavori dovrà essere presentato al Comune il rendiconto delle spese sostenute per le quali è stato concesso il contributo.

Modifiche al regolamento dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi comunali ai sensi della legge n. 241/90

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 31 in data 29/09/1999

E' stato aggiunto il seguente comma all'art. 2

Art. 2 Modalità per le richieste

2. Si prescinde da tale data, e la domanda può essere presentata in qualunque momento, per fronteggiare stati di indigenza o per casi eccezionali sopravvenuti o con riferimento ad iniziative attivate in corso di esercizio. La valutazione dell'eccezionalità del caso sopravvenuto è lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione.

Modifiche al regolamento dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi comunali ai sensi della legge n. 241/90

Approvato con deliberazione consiglio comunale n. 32 in data 20/12/2002

E' stato aggiunto il seguente articolo:

Art. 8 Contributo ai residenti in Lessona ospitati alla Residenza Maria Grazia

- Il Comune al fine di contenere la retta corrisposta dai lessonesi ospitati presso la Residenza per anziani "Maria Grazia" nel periodo precedente al convenzionamento con l'A.S.L. n.12, assegna un contributo con i seguenti criteri:
- a) entità del contributo: € 260 mensili, dimezzati se l'ingresso dell'ospite è accertato dopo il giorno 15 del mese;
- b) soggetti beneficiari: gli ospiti residenti a Lessona prima dell'ingresso nella struttura;
- c) periodo considerato: dall'ingresso in struttura sino al 31 agosto 2002;
- d) modalità di erogazione: d'ufficio da parte del responsabile dei Servizi rivolti alle persone in base ai dati forniti dalla Residenza per Anziani "Maria Grazia".